

IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima Civile

riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dr. Marcello Colasanto Presidente
dr. Giuseppe Limitone Giudice rel.
dr. Paola Cazzola Giudice

nella procedura di omologazione di concordato preventivo iscritta a ruolo il 21.12.2010 al n. 9001/2010 R.G., proposto dalla società GIRARDI spa in liquidazione, con sede in Vicenza (VI), via Dei Frassini n. 10;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura di omologazione di concordato preventivo iscritta a ruolo il 21.12.2010 al n. 9001/2010 R.G., proposto dalla società GIRARDI spa, in liquidazione, con la difesa dell'avv. Paola Mai di Vicenza, e domicilio eletto in Contra' Canove n. 19 (come da mandato a margine della memoria di costituzione);

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letto il ricorso depositato il 17.6.2010 con cui la società GIRARDI spa, in liquidazione, in persona del legale rappresentante, ha proposto domanda per ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;

- visto il decreto depositato il 2.8.2010 con cui il Tribunale ha dichiarato l'ammissibilità della proposta e ha disposto l'apertura della procedura di concordato preventivo;

- visto il decreto della Corte d'Appello di Venezia del 27.6.2012, che ha restituito gli atti al Tribunale per l'omologazione del concordato, dopo aver annullato il decreto di questo Tribunale del 9.6.2011 che aveva rigettato la domanda di omologazione del concordato;

- rilevato che nessuna norma prevede che la Corte d'Appello rimetta gli atti al Tribunale per l'omologazione del concordato, al pari di ciò che avviene per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 22, co. 4, l.f., per cui si dovrebbe ritenere che la stessa Corte d'Appello, con pronuncia rescissoria (oltre che rescindente), provveda ad omologare il concordato stesso;

- ritenuto peraltro che, quand'anche la Corte avesse omologato il concordato, avrebbe dovuto rimettere gli atti al Tribunale per le pronunce accessorie ex artt. 182 e 185 l.f. (cfr. Cass. 7 agosto 1989 n. 3618; è difforme l'antecedente Cass. 26.10.1988 n. 5797, ma con i medesimi

Estensore e P.M., dunque presumendosi un mutamento di indirizzo nell'ambito della stessa sezione), così creandosi un disallineamento decisivo (tra l'omologazione e la scelta concreta delle modalità esecutive, tra le quali la nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, nonché la determinazione delle modalità di liquidazione), anche in considerazione del fatto che la procedura è poi gestita interamente dal Tribunale;

- ritenuto, quindi, che rimettere l'intera decisione al Tribunale corrisponda ad un principio di economia processuale e di ragionevolezza, oltre che di praticità gestionale;

- ritenuto di fare applicazione analogica in tal senso dell'art. 22, co. 4, l.f., sussistendo eadem ratio, in quanto si tratta di due procedure concorsuali caratterizzate dal fatto che entrambe, dopo l'apertura, debbono essere gestite e vigilate dal medesimo organo che le ha aperte, per cui è ragionevole che la pronuncia di apertura e quelle conseguenti gestionali siano adottate dal medesimo organo.

Ritenuto che lo stato di crisi denunciato dall'imprenditore integri gli elementi dello stato di insolvenza, atteso che non viene eseguito il pagamento integrale dei debiti alla scadenza, come risulta dagli atti.

Ragioni di economia di costi per la procedura consentono di nominare liquidatore della procedura lo stesso Commissario Giudiziale.

Poiché peraltro l'immutato art. 185 l.f. ha mantenuto in capo al G.D. un compito di vigilanza, dovranno comunque essere fornite informazioni sulle attività poste in essere dal Commissario Liquidatore per attuare la proposta concordataria da compiere mediante deposito presso la cancelleria dei fallimenti di relazione semestrale illustrativa dello stato della liquidazione. Si ritiene pertanto di dover indicare di seguito le concrete modalità di esecuzione della liquidazione:

- il Liquidatore dovrà tenere informato il Comitato dei creditori in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante riunioni collegiali da convocarsi almeno ogni mese nonché ogni qualvolta si debbano concludere operazioni di particolare rilevanza e dovrà presentare al medesimo Comitato dei creditori una relazione semestrale scritta sull'attività svolta, copia della quale, corredata dell'approvazione

da parte del Comitato dei creditori, verrà depositata presso la cancelleria del Tribunale;

- il Liquidatore provvederà, entro tre mesi dal deposito del presente decreto, alla formazione definitiva dell'elenco dei creditori anteriori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, sulla base dei titoli giustificativi dei loro crediti; l'elenco sarà depositato presso la cancelleria fallimenti e ne verrà data notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i creditori, con l'avvertimento che l'elenco potrà essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere eventuali controversie;

- il Liquidatore potrà procedere alla realizzazione del compendio mobiliare e alla riscossione dei crediti con le forme che riterrà più opportune in considerazione del prezzo offerto e dei tempi di realizzo (qualora il prezzo offerto fosse inferiore a quello di stima dovrà munirsi del parere del Comitato dei creditori);

- il Liquidatore, previa acquisizione del parere del Comitato dei creditori e, se necessario, unitamente al legale rappresentante della società, potrà procedere alla vendita di beni immobili anche a trattativa privata e al compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (comprese le transazioni e riduzioni di crediti); del compimento di tali atti informerà il G.D. e, qualora manchi il consenso anche di uno solo dei componenti il Comitato dei creditori, richiederà l'autorizzazione del G.D.;

- analogamente provvederà il Liquidatore per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici;

- le somme comunque riscosse dal Liquidatore saranno immediatamente depositate in un conto corrente intestato alla procedura ed acceso presso il medesimo Istituto bancario in cui è stato autorizzato il deposito della cauzione versata dall'imprenditore per le spese di procedura; i prelievi dal conto corrente potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente ai componenti del Comitato dei creditori e depositata agli atti della procedura;

- il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale; provvederà inoltre direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, evidenziando l'importo e il dettaglio delle stes-

se nelle relazioni periodiche semestrali approvate dal Comitato dei creditori;

- il Liquidatore provvederà a ripartire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, mediante piani di riparto, secondo l'ordine di cui all'art. 111 l.f., che saranno sottoposti al parere del Comitato dei creditori; i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili o bonifici bancari che l'Istituto bancario indicato nel precedente punto invierà direttamente agli interessati su richiesta del Liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato l'elenco degli assegni spediti o la distinta dei bonifici eseguiti;

- il Liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il G.D. e il Comitato dei creditori di ogni circostanza che determini l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione della proposta di concordato ed in particolare al pagamento dei crediti prededucibili e assistiti da cause di prelazione e della percentuale offerta ai crediti chirografari, come pure segnalerà al Comitato dei creditori e al G.D. le spese di procedura che dovessero eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario;

- al termine dell'incarico, il Commissario Liquidatore presenterà il conto della gestione ai sensi dell'art. 116 l.f. e chiederà al G.D. di emanare gli opportuni provvedimenti accertanti l'intervenuta esecuzione del concordato.

Le spese del giudizio restano a carico della società.

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 17 l.f., a cura della cancelleria, e comunicato al debitore e al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori ai sensi dell'art. 180, co. 5, l.f.

P. Q. M.

Visto l'art. 180 l.f.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni proposto dalla società GIRARDI spa, in liquidazione, con sede in Vicenza (VI), via Dei Frassini n. 10, con domanda presentata il 17.6.2012, così provvede:

omologa il concordato preventivo di cui all'indicata proposta;

dispone che alla liquidazione dei beni e alla ripartizione dell'attivo provveda il Commissario Liquidatore con le modalità indicate;

nomina Commissario Liquidatore il dr. Giuseppe Sperotti di Vicenza;
conferma il Comitato dei creditori già nominato;
dispone la pubblicazione del decreto a norma dell'art. 17 l.f. e la comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore, nonché al Commissario Giudiziale ed al Liquidatore.
Così deciso nella Camera di consiglio in Vicenza il 18.10.2012.

*

IL CASO.it